

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE OSTETRICHE
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ENTE PER GLI ANNI
2016 - 2018

ART. 1 – Sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è orientato al perseguimento del duplice obiettivo di miglioramento del servizio pubblico delle Amministrazioni anche attraverso processi di innovazione organizzativa e della crescita professionale e dell'aggiornamento del personale.
2. Ai sensi dell'art. 3 e seguenti del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018 le relazioni sindacali si articolano nei modelli relazionali della partecipazione e della contrattazione integrativa.

ART. 2 – Organismo paritetico per l'innovazione

1. Ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018 è istituito l'organismo paritetico per l'innovazione. Fanno parte dell'Organismo:
 - Ileano Ciardi, in qualità di rappresentante designato dalla Cgil FP;
 - Pietro Biafora, in qualità di rappresentante designato dalla Cisl Fpi;
 - Elsa del Bò, in qualità di rappresentante dell'Ente;
 - Silvia Vaccari, in qualità di rappresentante dell'Ente;

Vengono designati Presidente dell'Organismo Silvia Vaccari e Vicepresidente dell'Organismo Ileano Ciardi.

ART. 3 – Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo

1. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa sono utilizzate per corrispondere:
 1. Indennità correlate alle condizioni di lavoro e all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità
 2. Premi correlati alla performance
 3. Trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative
 4. Indennità di Ente
 5. Progressioni economiche
 6. Incarichi di elevata professionalità

I criteri per la ripartizione delle risorse vengono negoziati annualmente.

Le somme in avanzo o in difetto relative ai punti da 1 a 6 escluso il punto 3 verranno riassegnate o verranno finanziate dai premi correlati alla performance.



ART. 4 - Criteri per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario.

1. E' istituito il fondo per i compensi di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 30 C.C.N.L. del 16 febbraio 1999; le somme in difetto rispetto all'ammontare del fondo saranno riacquisite al bilancio dell'Ente mentre le somme in eccesso saranno rifinanziate dal bilancio dell'Ente con il capitolo "Stipendi e assegni fissi lordi".

ART. 5 - Indennità correlate alle condizioni di lavoro ed all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità

1. Ai dipendenti che svolgono la propria attività in situazioni lavorative disagiate ovvero ai quali vengono assegnate funzioni specifiche comportanti assunzione di responsabilità, può essere attribuita un'indennità, da definirsi in sede di accordi di attuazione.

ART. 6 - Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance

1. I premi correlati alla performance si distinguono in:
 - a. premi correlati alla performance organizzativa
 - b. premi correlati alla performance individuale
2. I premi correlati alla performance organizzativa sono erogati sulla base della valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo attribuito alla totalità dei dipendenti; la valutazione dovrà essere espressa in termini di punteggio da 0 a 10; per i punteggi tra 6 e 10 la valutazione sarà considerata positiva ed il premio individuale verrà erogato in proporzione al punteggio attribuito; in caso di punteggio inferiore a 6 la valutazione sarà considerata negativa e non verrà attribuito alcun premio.
3. I premi correlati alla performance individuale sono erogati sulla base della valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo individualmente attribuito a ciascun dipendente; la valutazione dovrà essere espressa in termini di punteggio da 0 a 10; per i punteggi tra 6 e 10 la valutazione sarà considerata positiva ed il premio individuale verrà erogato in proporzione al punteggio attribuito; in caso di punteggio inferiore a 6 la valutazione sarà considerata negativa e non verrà attribuito alcun premio.
4. Al dipendente che ha conseguito le valutazioni più elevate è attribuita una maggiorazione del 30% del valore medio procapite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. Le maggiorazioni saranno finanziate dalle somme eventualmente residue dagli stanziamenti di cui ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 3 ovvero, in assenza o insufficienza di residui, proporzionalmente dalle somme di cui al punto 2 dell'art. 3.



5. I premi correlati alla performance verranno erogati nel mese di febbraio con anticipazione di una quota pari al 40% dello stanziamento nel mese di luglio previa verifica che i dipendenti siano in linea con il raggiungimento degli obiettivi.

6. Sia i premi relativi alla performance organizzativa che i premi relativi alla performance individuale verranno riproporzionati in funzione degli stipendi tabellari.

I dipendenti assunti in corso d'anno ed entrati in servizio dopo il 1° settembre dell'anno non parteciperanno all'erogazione dei premi correlati alla performance.

ART. 7 – Trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative

1. L'ente potrà attribuire ad uno o più dipendenti dell'Area C una posizione organizzativa fissando la misura mensile della stessa da erogare per 13 mensilità.

ART. 8 – Indennità di Ente


1. L'indennità di Ente verrà erogata su base mensile in conformità al disposto del C.C.N.L..

ART. 9 - criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche

1. Le progressioni economiche sono attribuite sulla base della valutazione dei seguenti elementi:
 - a. Il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite:
 - da 0 a 5 punti;
 - b. Il tempo di permanenze nel livello:
 - 1 punto per ogni 2 anni di permanenza nel livello fino ad un massimo di 5;
 - c. I titoli culturali e professionali posseduti:
 - diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente: 1 punto;
 - diploma universitario: 3 punti;
 - diploma di laurea: 5 punti.
 - d. Gli specifici percorsi formativi, a condizione che l'Ordine garantisca la formazione a tutti i propri dipendenti.

ART. 10 - Incarichi di elevata professionalità

1. L'Ente può conferire uno o più incarichi di elevata professionalità con durata da 12 a 24 mesi.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a simple, stylized mark, and the second is a more complex, cursive signature.

2. Gli incarichi saranno remunerati con una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato.

3. Le retribuzioni di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale


ART. 11 – Buoni pasto

1. I buoni pasto sostitutivi del servizio mensa sono fissati nell'ambito degli accordi di attuazione annuali.

ART. 12 - Formazione

1. La Federazione si impegna a redigere entro il prossimo mese di settembre un piano di formazione dei dipendenti, anche in attuazione delle eventuali proposte degli stessi.

CGIL FP



CGIL FP


Presidente FNOPO

Segretario FNOPO

Tesoriere FNOPO



Ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. Funzioni Centrali, Il presente contratto sarà trasmesso al Collegio dei Revisori unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnica e potrà essere sottoscritto solo qualora non pervengano rilievi entro 15 giorni dalla trasmissione.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE OSTETRICHE

ACCORDO DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER
GLI ANNI 2016-8

ANNO 2021

LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE OSTETRICHE

Dott.ssa Silvia Vaccari
Dott.ssa Elsa Del Bo'

E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

- CISL FP, Andrea Ladogana
- CIGL FP, Claudia De Casa

ART. 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE

Il Fondo risorse decentrate è costituito da:

- tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017 pari ad € 21.000,00;
- l'importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015, pari ad 405,61 ai sensi dell'art. 89 comma 5 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018;
- ai sensi dell'art. 4 comma 10 del C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici del 14 marzo 2001 come richiamato dall'art. 89 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018 l'importo di 2.594,39 per l'attivazione delle procedure per la corretta applicazione della legge 3/2018 con particolare riferimento alle procedure elettorali degli Ordini
- in considerazione della presenza in servizio di solo 2 dipendenti nell'anno 2021 stante il fatto che il Dott. Martina è stato in posizione di comando presso altro Ente fino al 30 giugno 2021 ed è definitivamente cessato dal servizio alla stessa data, solo per suddetto anno il fondo è ridotto di € 3.000,00. In caso di assunzione di un terzo dipendente entro la fine del 2021, il fondo verrà incrementato automaticamente delle somme erogate allo stesso.

Il Fondo risorse decentrate ammonta pertanto ad € 21.000,00.

ART. 2 – DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 76 e 77 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018, le risorse di cui all'art. 1 sono impiegate per corrispondere i seguenti istituti:

CDP
A

	2021
Compensi per lavoro straordinario	€ 6.000,00
Premi performance organizzativa	€ 5.810,04
Premi performance individuale	€ 5.810,04
Posizioni Organizzative	€ -
Indennità di Ente	€ 3.379,92
Progressioni economiche	€ -
Incarichi di elevata professionalità	€ -
Totale	€ 21.000,00

ART. 3 – FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Al fine di dare attuazione all'erogazione dei premi performance organizzativa viene individuato l'obiettivo allegato al presente accordo e la relativa scheda di valutazione.

Al fine di dare attuazione all'erogazione dei premi performance individuale vengono individuati gli obiettivi allegati al presente accordo e la relativa scheda di valutazione.

ART. 4 – BENEFICI ASSISTENZIALI EX ART. 27 CCNL 14 febbraio 2001

Le parti prendono atto che sarà consentita ai dipendenti la fruibilità dei benefici assistenziali ex art. art. 27 del C.C.N.L. del 14 febbraio 2001 per l'importo stanziato in bilancio per l'anno 2021 pari ad € 1.378,00.

ART. 5 - ISTITUTO DELLA BANCA ORE

Le parti prendono atto che viene confermata, come nella precedente contrattazione, l'istituzione della banca delle ore al fine di consentire una maggior e flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare in base all' art. 27 del CCNL. L'ammontare massimo è fissato in 150 ore per dipendente.

ART. 6 - BUONI PASTO

Viene confermato l'importo dei buoni pasto pari ad € 10,00.

CGIL FP

Presidente FNOPO

Segretario FNOPO

Tesoriere FNOPO